



## CITTÀ DI LECCE

Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Piano sociale di Zona  
Ufficio Tributi Minori e Contenzioso

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 82 DEL 16/04/2026

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZA N. 714/2026 DEL 23/02/2026 DEPOSITATA IL 02/03/2026 EMESSA DALLA CORTE  
OGGETTO: DI GIUSTIZIA DI II° GRADO – SEZ. STACCATA DI LECCE - RELATIVA AL RICORSO IN RIASSUNZIONE IN APPELLO R.G.A. 1891/2022 PROPOSTO DALLA SOCIETA' OMISSIS C/COMUNE DI LECCE**

Istruttoria su proposta del dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale, piano Sociale di Zona

### **Premesso che:**

- Con ricorso n. R.G.A. 1891/2022 la Società *Omissis* ha riassunto il giudizio in appello innanzi alla CGT di II° grado - Sez. distaccata di Lecce – in relazione all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 06183/2022, pubblicata il 24.02.2022, resa nel giudizio n. r.g. 30978/2020 che ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
- Con sentenza n. 714 depositata il 02.03.2026 la CGT di II° grado - sez. distaccata di Lecce ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, con condanna del Comune di Lecce al pagamento delle spese e competenze dei giudizi in favore della Società appellante che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, di cui Euro 3.000,00 per il giudizio di legittimità ed Euro 2.000,00 per il giudizio d'appello e di riassunzione.
- in data 03/03/2026, con posta certificata Prot. 41836, l'avv. Ma\*\*\* Go\*\*\*, difensore e rappresentante della società *omissis*, in esecuzione della sentenza n. 714/2026 resa dalla CGT di II° grado – sez. distaccata di Lecce - , richiedeva il pagamento in favore della propria assistita **dell'importo complessivo di Euro 5.980,00 (di cui Euro 3.588,00 per il giudizio di cassazione ed Euro 2.392,00 per il giudizio di riassunzione);**

Pertanto il Comune di Lecce deve procedere al riconoscimento della suddetta sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado – sez. staccata di Lecce- quale Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) TUEL 267/2000.

L'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi

derivanti da statuto, convenzione o atti sostitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Rilevato** che i debiti derivati da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art. 194 del TUEL, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

**Considerata** la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “*ex se*”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

**Precisato** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**Considerato** che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dell'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

**Viste le seguenti Deliberazioni:**

- di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;

**Alla luce delle considerazioni su esposte**, è necessario provvedere al riconoscimento del debito Fuori Bilancio della suddetta somma, derivante da sentenza n. 714/2026 - RGA 1891/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado di Lecce – Ricorso *omissis* C/Comune di Lecce pari all'importo di Euro 5,980,00 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Vista l'istruttoria che precede

Visto il parere della Commissione Consiliare in data \_\_\_\_\_;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data \_\_\_\_\_;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

## ***DELIBERA***

Per i motivi richiamati in precedenza e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) **Di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) n. 267/2000 la legittimità del Debito Fuori Bilancio pari all'importo di **Euro 5.980,00** riferito al pagamento delle spese di lite così come liquidate dalla sentenza n. 714/2026 - RGA. 1891/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado – sez. staccata di Lecce – Ricorso *omissis* C/Comune di Lecce;
- 2) **Di prenotare** il sopraccitato debito fuori bilancio sul capitolo di Spesa n. 01111.10.3560001 denominato “ ONERI DA CONTENZIOSO – RICONOSCIMENTO DFB SETTORE TRIBUTI” dell'annualità 2026 del vigente Bilancio pluriennale,
- 3) **Demandare** al Dirigente del CDR 10 l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- 4) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.